



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Repertorio Atti n. 25 / w del 12 marzo 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta odierna del 12 marzo 2019:

VISTO l'articolo 2, comma 5, e l'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota del 30 gennaio 2019, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, lo schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 gennaio 2019, ai fini dell'acquisizione del parere da parte di questa Conferenza;

VISTA la lettera del 31 gennaio 2019, con il quale il provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali da parte dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 6 febbraio 2019, nel corso della quale sono state esaminate una serie di osservazioni e richieste emendative contenute in documenti presentati dalle Regioni e dall'ANCI e diramati in pari data;

VISTA la nota del 6 marzo 2019 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso un documento, diramato in pari data, contenente alcune proposte emendative al provvedimento in argomento, formulate dalle Regioni e dall'ANCI nell'incontro del 6 febbraio 2019;;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 7 marzo 2019 della Conferenza Unificata, le Regioni e l'UPI hanno chiesto il rinvio per approfondimenti, unitamente all'ANCI che ha consegnato un documento di proposte emendative, trasmesso in data 8 marzo 2019 dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province autonome, l'ANCI e l'UPI, nell'esprimere parere favorevole, hanno condizionato lo stesso all'accoglimento di quanto rispettivamente contenuto nei documenti in Allegato A), B) e C), parte integrante del presente atto;

ATTESO che il Sottosegretario al ministero del lavoro e delle politiche sociali ha mostrato disponibilità da parte del Governo nei seguenti termini "ridurre fino alla metà i Navigator immediatamente assunti da ANPAL Servizi; ANPAL procederà quindi a selezionarne 3.000, che saranno da subito assegnati al supporto tecnico dei Centri per l'impiego sul territorio, secondo una ripartizione da concordare assieme; riconoscere poi alle Regioni dal 2019 la possibilità di assumere i restanti 3.000 Navigator, rispetto al totale di 6.000, attraverso concorsi regionali. A ciò si aggiunga l'impegno preso dal Governo, fin dall'incontro del 12 febbraio, a: attribuire alle Regioni e alle Province Autonome, a partire dal 2021, le risorse finanziarie per procedere al reclutamento strutturale di 6.000 risorse umane";



AP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO infine che ANCI ha chiesto rassicurazioni in ordine all'accoglimento, in particolare, dell'art. 4, comma 5 quater del documento prodotto in seduta, mentre l' UPI ha, parimenti, richiesto rassicurazioni in ordine all'emendamento specificato all'articolo 14 bis del documento prodotto;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

AP
Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/43/CU01/C8-C9

12-3-2019
C. De Santis

AU.4

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-
LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI
CITTADINANZA E DI PENSIONI"**

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – ferme restando le proposte di modifica presentate in sede tecnica lo scorso 6 febbraio e che risultano accolte nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali diramata dalla Segreteria della Conferenza Unificata lo scorso 6 marzo - esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle ulteriori proposte emendative di seguito riportate.

Articolo 12 - Sostituire il comma 3 con il seguente:

Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, inclusi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive.

Il Piano, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali e i connessi fabbisogni delle Regioni e delle Province autonome, in termini di risorse umane e strumentali, nonché obiettivi in termini di politiche attive dei beneficiari del Rdc.

Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Conseguente l'ultimo periodo del comma 258 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è abrogato.

Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificato dal comma 8, lettera b), per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del RdC nelle fasi iniziali del programma e, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica d'intesa con le Regioni, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di ANPAL, anche per il tramite di ANPAL servizi S.p.a.

A questo fine, il Piano individua le Regioni e le Province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori.

Con successive convenzioni tra Anpal e le singole amministrazioni regionali e provinciali che ne facciano richiesta, da adottarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Piano, sono definiti i contingenti e le modalità di intervento con cui il personale dell'assistenza tecnica opera.

Nel limite individuato dal Piano, e comunque in misura massima di 90 milioni (3000 unità) nel 2019, milioni nel 2020 e... milioni nel 2021 è autorizzata la spesa a favore di ANPAL servizi S.p.A., che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome previste al comma 3.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono ripartite le restanti risorse tra le Regioni e le Province autonome con il vincolo di destinazione per attività connesse all'erogazione del reddito di cittadinanza.

Aggiungere il seguente Comma 3 bis:

A decorrere dall'anno 2021 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le Regioni, le Province autonome e gli enti destinatari delle funzioni sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 7.600 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, inclusa la stabilizzazione delle unità di personale di cui all'accordo del 21 dicembre 2017 in sede di Conferenza Unificata. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018 n. 145

Ai fini dell'anticipazione all'anno 2020 di parte delle assunzioni di personale di cui al primo periodo, le Regioni, le Province autonome e gli enti destinatari delle funzioni sono autorizzati ad utilizzare le eventuali risorse che dovessero residuare nell'ambito del Piano di cui al comma 3 ed in esso a tal fine individuate.



Relazione illustrativa

L'emendamento è volto ad assicurare da subito il corretto avvio della misura del reddito di cittadinanza con riferimento ai profili di impatto operativo sul sistema dei servizi per l'impiego. In particolare, con riferimento all'apporto di figure professionali ad hoc a sostegno del reddito di cittadinanza l'emendamento delle Regioni si propone di definire le modalità ottimali per collocare tale intervento in un ambito di assistenza tecnica che sia rispettoso delle competenze costituzionali delle Regioni e maggiormente rispondente agli effettivi fabbisogni territoriali dei servizi, al fine di evitare situazioni di caos organizzativo ed indebite sovrapposizioni nello svolgimento delle funzioni in materia di politica attiva che, attenendo incontestabilmente al livello regionale, sono compito specifico degli operatori dei CPI. In tale ottica, le Regioni pongono l'accento sull'obiettivo prioritario di rafforzare i servizi per l'impiego, nell'ambito di un Piano condiviso con il Governo, da assumersi previa intesa forte. Il Piano, per la sua attuazione e per tenere in debita considerazione le specificità e le competenze delle singole Regioni e delle Province autonome, rimanda a specifiche convenzioni tra Anpal e le singole amministrazioni regionali e provinciali, da adottarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Piano, sono definiti i contingenti e le modalità di intervento con cui il personale dell'assistenza tecnica opera.

Aggiungere il seguente comma 3 ter:

“All'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, apportare le seguenti modifiche:

a) al terzo capoverso dopo le parole “le regioni” aggiungere “e le Province autonome ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali” conseguentemente sostituire la parola “autorizzate” con la seguente: “autorizzati”;

b) al quarto capoverso dopo le parole “di cui al comma 255.” aggiungere “Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3 commi 5 e seguenti del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modifiche e integrazioni”.

Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del D.L. 19 giugno 2015, n.78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti

di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Al comma 8, aggiungere la lettera c):

c) Al comma 258, dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 al primo periodo dopo le parole "al fine del loro potenziamento", aggiungere il periodo seguente: "anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni".

Dopo il comma 8 aggiungere il comma 8 bis:

8.bis Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni ed alle Province Autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Dopo il comma 8 bis, aggiungere il comma 8 ter:

8.ter. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è abrogato.

Oppure

8.ter. Dopo il comma 361 dell'art. 1, della legge 30 dicembre n. 145, aggiungere il seguente comma:

361. bis Le previsioni di cui al precedente comma non si applicano alle assunzioni di personale da destinare ai Centri per l'Impiego di cui al comma 258 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Conseguentemente, occorre collegare al seguente emendamento le disposizioni di cui all'articolo 14 bis del testo, come approvato al Senato.

Relazione illustrativa



Le Regioni e le Province autonome ribadiscono l'importanza e l'indifferibile necessità di tali emendamenti, in quanto rispondenti all'esigenza, più volte richiamata dalle amministrazioni regionali, di procedere ad un effettivo e tempestivo potenziamento dei CPI mediante norme finalizzate a:

- facilitare i processi per l'immissione del nuovo personale, attraverso disposizioni di deroga ai limiti normativi vigenti in materia di capacità assunzionale per le Regioni e/o le Agenzie regionali deputate alla gestione dei servizi per l'impiego, mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per consentire alle Regioni di avviare, nel più breve tempo possibile, le procedure amministrative per il reclutamento dei nuovi operatori dei CPI;

- garantire la certezza delle risorse finanziarie destinate al rafforzamento del personale ed al funzionamento dei CPI ed il loro carattere strutturale a decorrere dal 2018, anche mediante una fluidificazione nelle modalità di erogazione del complesso delle risorse trasferite alle Regioni, introducendo un capitolo di spesa ad hoc nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e superando l'attuale sistema che rimanda ad una decretazione annuale. Inoltre, si introduce una disposizione a salvaguardia del carattere strutturale delle risorse deputate alla copertura degli oneri di funzionamento dei CPI a decorrere dal 2021.

Nello specifico, con riguardo all'emendamento teso ad inserire il comma ter all'art. 12, la norma è finalizzata ad estendere la deroga per le assunzioni, prevista per le regioni dal comma 258 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, agli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali e, in ordine al trattamento economico accessorio, l'applicazione del regime derogatorio previsto dall'articolo 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 rispetto al limite fissato dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Al fine di rendere più celere lo svolgimento delle procedure di reclutamento viene stabilito di non procedere al previo esperimento della mobilità, previsto dall'art. 30, comma 2 bis, del dlgs n. 165/01.

Inoltre l'intervento legislativo è finalizzato a dare attuazione al piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 15 comma 1 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato e ai vincoli previsti in materia di salario accessorio dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il salario accessorio è finanziato esclusivamente con gli strumenti previsti dal CCNL del comparto del Funzioni Locali ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 67.

Infine, si reintroduce la possibilità per le Regioni di utilizzare le graduatorie già in essere al fine di individuare gli eventuali profili professionali idonei, prevedendo l'abrogazione del comma 361 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, che ha stabilito che le graduatorie possono essere utilizzate unicamente per i posti messi a concorso, senza la possibilità di prevedere idonei. La finalità dell'emendamento è consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle graduatorie, al fine di ottimizzare presso le Regioni i molteplici processi di assunzione programmati per i CPI. Peraltro, la norma in questione introdotta dalla legge di bilancio, di fatto, appare fortemente limitativa delle prerogative delle Regioni in materia di organizzazione dei propri uffici e, pertanto, presenta profili di invasività delle competenze

regionali. Pertanto, laddove non fosse accolta la richiesta di eliminazione completa della previsione, occorre comunque una norma di deroga per il reclutamento del personale da destinare ai CPI ai sensi dell'articolo 1, comma 258 della Legge di Bilancio.

Con riferimento, infine, agli emendamenti già presentati in sede tecnica lo scorso 6 febbraio, si ribadisce la necessità che vengano accolti i seguenti emendamenti che non risultano recepiti nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali diramata dalla Segreteria della Conferenza Unificata lo scorso 6 marzo:

Articolo 12 – comma 12

Si propone di aggiungere alla fine del comma 12 il seguente periodo: *“Sarà inoltre garantita continuità nell’assegnazione delle risorse di cui all’avviso 3/2016 del PON Inclusionione per il prossimo triennio di programmazione”*.

Articolo 13

- All’articolo 13, dopo il comma 2 aggiungere il comma 3:

3. Al fine di garantire fin dall’avvio del Rdc, l’erogazione del beneficio economico nel caso in cui non vi sia la disponibilità e la piena funzionalità delle piattaforme informatiche di cui all’articolo 6, in deroga a quanto previsto all’articolo 4, comma 5 l’INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della dell’avvenuta sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’Inclusionione previsti all’articolo 4, comma 7 e 12.

Relazione illustrativa

Nel caso in cui non vi fosse una perfetta coincidenza temporale fra l’avvio della misura e le piattaforme informatiche a supporto delle politiche attive/di inclusionione sociale, si chiede di prevedere un regime transitorio, al fine di garantire la piena operatività del provvedimento con l’erogazione del beneficio economico.

Proposta emendativa per l’intero testo del Decreto legge

Si propone di sostituire nell’intero provvedimento tutte le locuzioni *“servizi comunali per il contrasto alla povertà”* con la seguente dicitura: *“I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, anche in attuazione di modalità definite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano...”*

Relazione illustrativa

In più punti del Decreto Legge si fa riferimento ai soli Comuni e mai alla gestione associata tra essi per la gestione dei servizi sociali alla persona e alla comunità e per i servizi per il contrasto alle povertà, cui invece fanno stringente riferimento la l. n. 33/2017, il D. Lgs. N. 147/2017 e il conseguente Piano Nazionale per il contrasto alle povertà approvato con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018; si sottolinea che mentre alcune Regioni hanno investito su misure integrative ai precedenti dispositivi di contrasto alla povertà, altre hanno accompagnato queste norme con politiche miranti ad ottimizzare la gestione dei diversi servizi attraverso una loro aggregazione, anche innovativa, in Ambiti Territoriali definiti ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n° 328.

Roma, 11 marzo 2019





12-3-2019
[Handwritten signature]
[Official stamp]

Conferenza Unificata straordinaria

Roma, 12 marzo 2019

**Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante
“disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”**

Accogliendo favorevolmente la riformulazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali degli emendamenti ANCI trasmessa il 6 marzo scorso, l'ANCI esprime **PARERE FAVOREVOLE** condizionato alla presentazione da parte del Governo in sede parlamentare dei suddetti emendamenti (relativi a: controlli anagrafici; modalità di predisposizione progetti di pubblica utilità; istituzione Cabina di Regia; ampliamento costi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo Povertà; graduatorie Rei) a cui si aggiungono i seguenti:

Art. 4

(Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale)

Comma 5 quater: subemendare il comma 5 quater sostituendolo con le seguenti parole: “Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari con le caratteristiche di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato dalle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri con i beneficiari del RdC segnalati ai centri per l'impiego. I criteri per la definizione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma sono definite con l'accordo in sede di Conferenza Unificata di cui al precedente comma 3.”

Motivazione

Riteniamo necessario specificare che l'invio ai servizi sociali da parte dei CPI dei nuclei che presentino problemi di avvio al lavoro debba essere conseguente ad un incontro e corredato dalle relative valutazioni effettuate sulla base di criteri definiti tramite un accordo da

adottare previa intesa in Conferenza Unificata. Ciò al fine di garantire uniformità nei criteri di valutazione da parte dei CPI.

Articolo 6

(Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti)

Al Comma 1 dopo le parole "da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" aggiungere "previa intesa in sede di Conferenza Unificata".

Al Comma 4, lettera c) sostituire le parole "entro cinque giorni dal momento in cui si verificano" con le seguenti: "entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare".

Motivazione

(Comma 1) Sia i Comuni sia i Centri per l'Impiego delle Regioni sono tra i principali fruitori e alimentatori delle piattaforme digitali previste. Il decreto del Ministro del Lavoro che dovrà adottare il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle suddette piattaforme disciplinerà anche termini e procedure che riguardano direttamente obblighi e attività in capo ai Comuni; provvederà inoltre a definire le modalità di coordinamento dei servizi a livello territoriale. Per tali motivi riteniamo fondamentale che tale decreto sia adottato previa intesa in Conferenza Unificata.

(Comma 4) Chiediamo di rendere coerente tale previsione con le modifiche apportate all'art.7 comma 12 dalla Commissione Lavoro e dall'Assemblea del Senato.




12-3-2019

De'elli



Unione Province d'Italia



UPI

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

DOCUMENTO ED EMENDAMENTI DELL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

*Conferenza unificata
Roma, 5 marzo 2019*

Premessa

Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati hanno richiesto l'audizione informale dell'UPI sul disegno di legge n. 1637, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", come modificato dal Senato della Repubblica.

Il decreto-legge rappresenta il primo e più importante provvedimento di attuazione della legge di bilancio 2019, non solo dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi del Governo ma anche per l'insieme delle risorse utilizzate.

Si tratta di un provvedimento estremamente complesso, poiché vede impegnati nell'attuazione gestione dei procedimenti previsti per entrambe le misure (reddito di cittadinanza e cosiddetta "quota 100) **un ampio arco di soggetti istituzionali: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Inps, Anpal, Centri per l'impiego.**

Nella materia del lavoro, infatti, la Costituzione (articoli 4 e 35) richiede alla Repubblica, nel suo insieme, la cura di interessi pubblici: tutte le istituzioni costitutive della Repubblica sono pertanto chiamate a svolgere direttamente alcune funzioni o comunque essere coinvolte anche attraverso un'azione di coordinamento istituzionale.

Allo stesso tempo, **il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ha delle conseguenze sull'organizzazione degli enti locali che devono essere affrontate** nel provvedimento in esame.


Pertanto, **occorrerà individuare un sistema di governance dell'attuazione del decreto al centro e a livello territoriale, che preveda la collaborazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, al fine di evitare sovrapposizioni** e conseguenti dispersione di energie, tempo e risorse, nonché un chiaro controllo sull'intero percorso.

Il reddito di cittadinanza

L'introduzione del reddito di cittadinanza, vale a dire di una misura sociale ed economica che mira a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo, attraverso una riduzione delle povertà e delle disuguaglianze, è senza dubbio un obiettivo molto ambizioso.

Il reddito di cittadinanza per come è definito nel decreto ha una triplice funzione:

- garantire un livello minimo di sussistenza;
- incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso la libera scelta del lavoro;
- favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura.



Si tratta pertanto di una misura che mette insieme e supera interventi di competenza di diverse pubbliche amministrazioni e che ha bisogno, pertanto, di un grosso investimento da parte di tutte le istituzioni costitutive della Repubblica.

Per questi motivi, dovrebbe essere previsto espressamente che **tutti i vari provvedimenti attuativi siano sottoposti all'esame della Conferenza unificata**, in modo da **coinvolgere tutto il sistema delle autonomie territoriali - Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni – nel processo di attuazione del decreto e di implementazione del reddito di cittadinanza**.

Quest'esigenza di coordinamento istituzionale non è stata recepita dal Senato della Repubblica nell'iter di conversione del decreto ed è pertanto opportuno che **la Camera dei Deputati intervenga con puntuali modifiche del provvedimento in questa direzione**.

Nell'implementazione del reddito di cittadinanza un ruolo centrale è assegnato ai Centri per l'Impiego, strutture che, particolarmente negli ultimi 4 anni, hanno subito un sostanziale depotenziamento.

Infatti, la gestione dei Centri per l'Impiego e i servizi per il lavoro non sono stati ricompresi tra le funzioni fondamentali delle Città metropolitane e Province dalla legge 56/14. L'Accordo tra Governo e Regioni, che aveva lo scopo di garantire la continuità del funzionamento dei Centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, di fatto ha lasciato queste strutture e il personale stesso in una sorta di limbo.

A fronte di una domanda sociale sempre crescente, i servizi per il lavoro pubblici e privati orientano meno della metà dei lavoratori e disoccupati italiani che necessitano di servizi di orientamento ed effettuano l'incontro tra domanda ed offerta, con profonde differenze tra regione e regione. L'inadeguatezza dei centri per l'impiego è causata anche da mancati investimenti sul sistema a livello nazionale e regionale.

Le risorse scarse, la governance confusa, i risultati dei modelli sostenuti a livello nazionale (regionalista e competitivo) hanno reso i servizi per il lavoro fino ad oggi insufficienti. Come più volte richiesto dall'UPI, è **auspicabile una misura che, assegnando un ruolo essenziale ai centri per l'impiego, ne preveda un potenziamento e una valorizzazione**.

Quanto alle Province, occorre sottolineare le novità introdotte dai commi 270, 271 e 272 della **Legge di Bilancio 2019**, che sono intervenuti sulla disciplina relativa al personale dei Centri per l'Impiego.

Più nel dettaglio, il comma 270 dispone che, in alternativa a quanto attualmente previsto nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale a **tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province già in servizio presso i centri per l'impiego resti inquadrato nei ruoli delle stesse città metropolitane e province**, in deroga all'art. 1, c. 421, della L. 190/2014 (che definisce la dotazione organica delle città

metropolitane e delle province delle regioni ordinarie rispetto alla spesa del personale di ruolo), limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale.

Il comma 271, modificando l'art. 1, c. 795, della L.205/2017, dispone che le regioni (ovvero le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego) succedono alla città metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere, per lo svolgimento dei medesimi servizi, **qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale.**

Il comma 272, modificando l'art. 1, c. 796, della L. 205/2017, prevede che non solo la regione (ovvero l'agenzia od ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) e **l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) possano stabilizzare i lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente, ma anche le Province e Città metropolitane se delegate nell'esercizio delle funzioni trasferite.**

Fino ad oggi, una scelta di questo tipo è stata compiuta solo dalla Regione Lombardia, che ha approvato una legge che trasferisce alle Province e alla Città metropolitana di Milano le funzioni relative ai Centri per l'impiego.

Per le considerazioni svolte in premessa sulla dimensione costituzionale della materia del lavoro e per l'esperienza maturata dalla Province negli ultimi 20 anni nelle politiche e nei servizi per il lavoro, **l'Unione delle Province d'Italia auspica che anche altre Regioni avviino una revisione della loro legislazione prevedendo un rinnovato ruolo delle Province e delle Città metropolitane nella gestione dei Centri per l'impiego.**

Allo stesso tempo, vista la centralità dei centri per l'impiego per il concreto avvio del Reddito di cittadinanza, **sarebbe altresì auspicabile che l'assunzione di collaboratori con le professionalità necessarie allo svolgimento delle relative funzioni incardinata oggi nell'ANPAL, sia chiaramente finalizzata a rafforzare i centri per l'impiego.**

Ciò deve avvenire attraverso un Accordo in Conferenza unificata per il riparto a livello regionale delle risorse e del personale, con particolare attenzione alle figure definite "Navigator", **il cui ruolo appare ancora non chiaramente precisato**, e non è per questo sufficiente la previsione del solo parere della Conferenza Stato – Regioni, all'articolo 12, comma 3, del decreto.

Trattamento di pensione anticipata "Quota 100"

Le norme in materia pensionistica del decreto prevedono, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, che i lavoratori possano conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta pensione quota 100).



Tale disposizione si applica anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con regimi particolari per alcune categorie (scuola, forze armate, forze di polizia ...). Il nuovo regime si applica ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel modo seguente:

- a) *i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;*
- b) *i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a);*
- c) *la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.*

Questa disciplina ha delle conseguenze importanti in tutti gli enti locali e, non ha caso, durante l'iter di conversione del decreto nel Senato della Repubblica, agli articoli 14-bis e 14-ter, sono state previste disposizioni che ampliano le facoltà di turn-over per gli enti territoriali e danno ad essi la possibilità di computare, "ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over", ripristinando la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali ancora non esaurite per l'accesso al pubblico impiego.

La questione esposta è particolarmente rilevante per le Province, che negli ultimi anni sono state soggette al blocco delle assunzioni e in cui non vi è stato di conseguenza alcun ricambio di personale. A fronte della richiesta di dirigenti e dipendenti di usufruire della possibilità di andare anticipatamente in pensione, molte Province si troveranno in difficoltà perché non potranno sostituire con turn-over al 100% le persone che vanno in pensione e che spesso svolgono servizi essenziali per il funzionamento degli enti.

Occorre pertanto **prevedere, almeno per le cessazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al "Trattamento di pensione anticipata - Quota 100", che la sostituzione del personale provinciale possa avvenire, prevedendo un turn-over pieno al 100% per tutte le Province interessate, in deroga a quanto previsto dai commi 844 e 845 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

Allo stesso tempo, bisogna considerare che il personale in uscita, prima di andare in pensione anticipata, ha facoltà di usufruire le ferie non godute. Occorre pertanto prevedere espressamente nel decreto una **possibilità di affiancamento del personale in uscita**, in deroga ai vincoli oggi esistenti in materia di personale delle pubbliche amministrazioni.

EMENDAMENTI

Articolo 12

(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)

Al comma 3, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le parole "**previo accordo in Conferenza unificata**".

Articolo 14-bis

(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)

Dopo il comma 1, introdurre il seguente comma 1-bis: "**Per le cessazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 del presente decreto, tutte le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato, in deroga a quanto previsto dai commi 844 e 845 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**"

